



**MINISTERO DELLA DIFESA  
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  
DIREZIONE GENERALE**

Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA

Posta elettronica: [aid@aid.difesa.it](mailto:aid@aid.difesa.it)

Posta elettronica certificata: [aid@postacert.difesa.it](mailto:aid@postacert.difesa.it)

Tel: 06/3680 4457 – Fax: 06/3680 3921

P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588

## **CAPITOLATO TECNICO**

**Oggetto:** procedura di gara aperta a mente dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore di Agenzia Industrie Difesa (AID) per il periodo 2021-2022. (CIG: **Z892EF5B0C**)

**Il servizio verrà regolato nei seguenti termini:**

### **1. Oggetto dell'incarico**

L'AID affida al Broker, che accetta, l'incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo ai sensi del D. Lgs. 07/09/2005 n° 209 e s.m.i. e del Regolamento IVASS n° 5 del 16/10/2006.

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi cui l'AID è soggetta;
- analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'AID;
- assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'AID, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo contabile;
- aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'AID o alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti).

## **2. Durata dell'incarico**

La durata dell'incarico conferito con il presente atto è pari ad anni 2 (anni due), salvo quanto riportato al successivo art. 9; esso potrà essere prorogato per un ulteriore anno, agli stessi patti e condizioni, previa richiesta inviata dall'AID prima della scadenza. È escluso il rinnovo tacito. L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti qualora venga meno, per qualunque motivo, l'iscrizione del Broker al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) di cui al D. Lgs. N° 209/2005.

## **3. Compenso**

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'AID alcun onere finanziari diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

Il compenso per lo svolgimento del servizio in esecuzione del presente contratto è fissato in un'aliquota provvigionale non superiore al 2% (due percento) da calcolarsi sui premi pagati dall'AID al netto delle imposte, con l'eccezione dei premi RC auto per i quali si prevede un'aliquota fissa del 1% (uno percento). Il Broker non potrà richiedere alla Compagnia di assicurazione un compenso superiore a quello suindicato.

## **4. Obblighi dei Contraenti**

Il Broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse ed a tenere a proprio carico gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato, nell'interesse dell'AID e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo avanzate;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'AID;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'AID senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo o formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'AID e;
- mettere a disposizione dell'AID ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'AID;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative titolari dei contratti assicurativi;
- rispettare tutti gli adempimenti a suo carico in relazione alle norme di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

L'AID si impegna a:

- non stipulare né modificare alcuna polizza senza preventivo coordinamento con il Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'AID, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell'AID, né potrà impegnare in alcun modo quest'ultima se non previa esplicita autorizzazione.

## **5. Garanzie**

Il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 112 comma 3°, 110 comma 3°, del D. Lgs. 209/2005 e dal relativo Regolamento IVASS n° 5 del 12 ottobre 2006.

## **6. Pagamento dei premi di polizza**

Il pagamento dei premi dovuti all'Assicuratore per qualsiasi motivo relativo al programma assicurativo sarà effettuato dall'AID al Broker, in tal caso il pagamento ha valore liberatorio per l'AID.

Il Broker provvederà alla rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascun o degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Non sono imputabili all'AID gli effetti di ritardi nei pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie di assicurazione.

## **7. Riservatezza**

Il Broker si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati.

## **8. Foro competente**

Per ogni controversia originante dal presente contratto il Foro competente è quello di competenza della sede dell'AID.

## **9. Altre norme applicabili**

Oltre alle norme contenute nel presente Capitolato, sono in ogni caso applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. N° 209/2005 ed al Regolamento IVASS n° 5 del 16/10/2006 nonché le norme del Codice Civile in materia di contratti e le altre disposizioni vigenti in materia.

## **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'individuazione dell'impresa aggiudicataria del servizio verrà effettuata da una Commissione aggiudicatrice, appositamente nominata, a favore del concorrente che, ai sensi dell'art.95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con l'attribuzione di 75 punti alla migliore offerta tecnica e 25 punti alla migliore offerta economica,. La valutazione delle offerte avverrà in base ai criteri di seguito descritti. L'offerta tecnica dovrà riportare la descrizione di TUTTE le distinte componenti di seguito elencate per le quali la Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio massimo indicato al fianco di ciascuna.

<b>ELEMENTO DI VALUTAZIONE DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>1 Progetto operativo delle attività di programmazione</b>	<b>15</b>
1.1 Modalità operative per l'individuazione e l'identificazione dei rischi dell'AID	15
<b>2 Progetto operativo delle attività di gestione</b>	<b>50</b>
2.1 Modalità organizzative e gestionali per la realizzazione del programma assicurativo:	
a) assistenza nella fase preparatoria delle gare o procedure selettive;	10
b) gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi;	10
c) attività di consulenza su tematiche assicurative	10
2.2 Modalità organizzative per la gestione dei sinistri	10
2.3 Modalità operative di collegamento informatico fra il broker e l'AID dei sinistri	5
2.4 Progetto di formazione ed aggiornamento offerto al personale dell'AID	5
<b>3 Interfaccia con l'AID Indicazione del responsabile del servizio e dello staff tecnico di interfaccia. Indicazione del curriculum vitae e delle esperienze pregresse del Responsabile del Servizio.</b>	<b>5</b>
<b>4 Servizi aggiuntivi e complementari (massimo 3) prestati a titolo gratuito</b>	<b>4</b>
<b>5 Possesso del rating di legalità</b>	<b>1</b>

Si precisa che per i “Servizi aggiuntivi” verranno considerati e valutati esclusivamente quelli che, a giudizio della Commissione, abbiano rilevanza effettiva e caratteristiche di interesse concreto per l’AID.

L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e legittimato ad impegnare la ditta, essa dovrà essere redatta su un massimo di 25 facciate formato A4, carattere arial corpo 11. Le pagine eccedenti le predette 25 non verranno valutate.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta conveniente per l’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione o di rinviarla per motivi di pubblico interesse o qualora nessuna delle offerte presentate risulti economicamente conveniente per l’AID.